

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 75

del 20-1-2021

O G G E T T O

Farmacia urbana sede n. 1 del Comune di Caldogeno (Vi), sita in via Risorgimento n. 23.
Riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia dalla dott.ssa Rina Zanoni alla società
“Farmacia Zanoni srl” dal 01.02.2021.

Proponente: UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 116

Il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale riferisce:

“Con istanza del 04.01.2021, acquisita al prot. n. 0000112 del 04.01.2021, la dott.ssa Rina Zanoni ha chiesto il riconoscimento del trasferimento della titolarità dell’esercizio farmaceutico e dell’azienda commerciale che allo stesso diritto è connessa sede n. 1 del Comune di Caldogno (VI), sita in via Risorgimento n. 23, a nome della società “Farmacia Zanoni srl”, di cui la dottoressa è l’unico socio, e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L. 02.04.1968 n. 475 e s.m.i., degli art. 7 e 8 della L. 08.11.1991 n. 362, come modificati dall’art.1, commi dal 157 al 160, della L. 04.08.2017 n. 124.

Con decreto del Medico Provinciale del 01.10.1962, n. 433, la dott.ssa Rina Zanoni è stata autorizzata alla titolarità e gestione della farmacia in oggetto.

Alla richiesta è stato allegato l’atto notarile “Atto costitutivo di s.r.l. unipersonale”, redatto in data 21.12.2020 dal notaio dott. Paolo Dianese, repertorio n. 128.438, raccolta n. 45.441, registrato a Vicenza il 22.12.2020, n. 37966 serie 1T, con il quale è stato convenuto e stipulato che:

- la dott.ssa Rina Zanoni costituisce una società a responsabilità limitata con unico socio sotto la ragione sociale “Farmacia Zanoni srl” (P.IVA 04308890245). Detta società, con sede legale nel Comune di Caldogno in viale Risorgimento, n. 23, ha per oggetto esclusivo la gestione di farmacie e, in forza dell’atto in oggetto, la farmacia corrente sede n. 1 del Comune di Caldogno (VI), via Risorgimento n. 23;
- la dott.ssa Rina Zanoni, quale titolare della suddetta farmacia, conferisce nella costituenda società il diritto di esercizio e la piena ed esclusiva proprietà dell’azienda commerciale connessa, come disposto dall’art. 12 della Legge 02.04.1968 n. 475 e s.m.i.;
- l’organizzazione e il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto allegato all’atto notarile in questione;
- la società sarà amministrata da un amministratore unico, la dott.ssa Rina Zanoni.

Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sottoscritte dall’interessata, risulta che la dott.ssa Rina Zanoni non presenta profili di incompatibilità con la partecipazione in qualità di unico socio e amministratore unico di una società a responsabilità limitata titolare del diritto di esercizio di farmacia.

La dott.ssa Rina Zanoni, in qualità di amministratore unico della società in questione, ha affidato la direzione tecnico professionale della farmacia alla dott.ssa Chiara Bertoletti, che ha accettato.

Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sottoscritte dall’interessata, nonché dalle verifiche effettuate dalla UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, risulta che la dott.ssa Chiara Bertoletti è in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della L. 02.04.1968 n. 475 e come da ultimo disposto dall’art.1, comma 157, della L. 04.08.2017, n. 124.

Risultano effettuati i bonifici bancari con i quali sono state regolarmente pagate le dovute tasse a favore della Tesoreria della Regione Veneto.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

D E L I B E R A

1. di autorizzare il trasferimento dal 01.02.2021, del diritto di esercizio della farmacia sede n. 1 del Comune di Caldogno (VI), urbana, sita in via Risorgimento n. 23, dalla dott.ssa Rina Zanoni alla società “Farmacia Zanoni srl” (P.IVA 04308890245), la cui unica socia risulta essere:

-dott.ssa Rina Zanoni, nata a Dosolo (MN) il 04.09.1930, (c.f. ZNN RNI 30P44 D351J), residente a Caldogno, laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Parma in data 23.07.1955, abilitata all’esercizio della professione presso la stessa Università nella seconda sessione dell’anno 1956, iscritta all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti di Vicenza al n. 429 dal 11.07.1958;
2. di prendere atto che la direzione tecnico professionale della farmacia in oggetto – codice Prov. 25 –viene affidata, dal 01.02.2021, alla dott.ssa Chiara Bertoletti, nata a Vicenza il 02.12.1965, (c.f. BRT CHR 65T42 L840P), residente a Vicenza, laureata in farmacia presso l’Università degli Studi di Padova in data 17.07.1990, abilitata all’esercizio della professione presso la stessa Università nella seconda sessione dell’anno 1990, iscritta all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti di Vicenza al n. 1176 dal 14.12.1990 e in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della L. 02.04.1968 n. 475 e come da ultimo disposto dall’art.1, comma 157, della L. 04.08.2017, n. 124;
3. di prendere atto che con la titolarità del diritto di esercizio della farmacia viene trasferita anche la proprietà dell’azienda farmaceutica al predetto diritto connessa a far data dal 01.02.2021;
4. che, ai sensi dell’art.1, comma 160 lett. b), della L. 04.08.2017 n. 124, rimane in capo alla società l’obbligo, di dare comunicazione dello statuto societario e di ogni successiva variazione, entro 60 giorni, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all’Assessore alla Sanità della Regione Veneto ed all’Ordine Provinciale dei Farmacisti;
5. di trasmettere l’atto ai competenti Uffici Regionali, al Sindaco del Comune di Caldogno e all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza;
6. che il presente atto sia pubblicato integralmente all’Albo online dell’Azienda ULSS.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 21-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 21-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
